

Publicato il 02/08/2022

N. 01880/2022 REG.PROV.COLL.
N. 00007/2022 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 7 del 2022, proposto da
WISIL LATOOR s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,
rappresentata e difesa dall'avvocato Isabella Rattazzi, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

COMUNE DI MILANO, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato
e difeso dagli avvocati Antonello Mandarano, Angela Bartolomeo, Annalisa
Pelucchi, Irma Marinelli, e Mariarosaria Autieri, con domicilio digitale come
da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso gli Uffici
dell'Avvocatura comunale in Milano, Via della Guastalla, n. 6;

AGENZIA REGIONALE PER LA PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
DELLA LOMBARDIA Dipartimento di Milano-Monza e Brianza, in persona
del legale rappresentante p.t., non costituita in giudizio;

nei confronti

CONDOMINIO DI VIALE ABRUZZI N. 34 MILANO, in persona del legale rappresentante p.t., non costituito in giudizio;

per l'annullamento

del provvedimento del Comune di Milano, Direzione Transizione Ambientale, Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio, prot. 14/10/2021.0548962.U, avente ad oggetto “Ordinanza Dirigenziale ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000 nei confronti della ditta Wisil Latoor Attività di laboratorio odontotecnico con sede in viale Abruzzi, 34-36-Milano”;

della comunicazione PEC del Comune di Milano del 29 ottobre 2021 di trasmissione a Wisil Latoor s.r.l. del provvedimento di cui sopra;

e di ogni atto e/o provvedimento antecedente, presupposto e/o connesso ed in specie

del verbale di sopralluogo di ARPA Lombardia Dipartimento di Milano-Monza e Brianza del 14 febbraio 2020;

del verbale di sopralluogo di ARPA Lombardia Dipartimento di Milano-Monza e Brianza del 18 febbraio 2020;

della Relazione di sopralluogo di ARPA Lombardia Dipartimento di Milano-Monza e Brianza, avente ad oggetto “Ditta WISIL LATOOR srl sita in Milano V.le Abruzzi 34-36. Relazione di sopralluogo” e della relativa nota Class. 7.5 Fascicolo 2019.6.50.411 di trasmissione al Comune di Milano;

della nota del Comune di Milano, Direzione Transizione Ambientale, Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio del 12 marzo 2020, prot. 24/03/2020.0135896.U avente ad oggetto “Comunicazione di avvio del procedimento amministrativo nei confronti della ditta Wisil Latoor. Attività di laboratorio odontotecnico

con sede in viale Abruzzi, 34-36-Milano” e della relativa comunicazione PEC del Comune di Milano di trasmissione a Wisil Latoor s.r.l. in data 17 giugno 2020;

della nota di ARPA Lombardia Class. 7.5 Fascicolo 2019.6.50.411, avente ad oggetto “Comunicazione del Comune di Milano di avvio del procedimento amministrativo Prot.n. 0135896 del 24/03/2020 – Ditta: WISIL LATOOR S.r.l. sita in Milano V.le Abruzzi 34-36. Memoria di Wisil Latoor – Rif. Prot. ARPA n. 100263 del 23/7/2020” e della relativa comunicazione PEC in data 20 agosto 2020 di trasmissione al Comune di Milano e a Wisil Latoor;

della nota del Comune di Milano, Direzione Transizione Ambientale, Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio, del 9/9/2020 prot. 10/09/2020.0338125.U, avente ad oggetto “Sollecito ad ottemperare alla comunicazione di avvio del procedimento precedentemente trasmessa. Attività di laboratorio odontotecnico con sede in viale Abruzzi, 34-36-Milano” e della relativa comunicazione pec in data 12 ottobre 2021 di trasmissione a Wisil Latoor s.r.l.;

occorrendo se e in quanto lesivo, del verbale di sopralluogo ARPA del 22 marzo 2021;

della Relazione di sopralluogo di ARPA avente ad oggetto “Avvio del procedimento amministrativo atti PG 0135896 del 24/03/2020. Esposto per esalazioni olfattive – Relazione di sopralluogo. Ditt: Wisil Latoor srl – V.le Abruzzi 34 e 36. Attività: Laboratorio Odontotecnico” (Comune di Milano prot. 16/06/2021.0328971.E.1);

della nota del Comune di Milano, Direzione Transizione Ambientale, Area Risorse Idriche e Igiene Ambientale, Unità Autorizzazioni Ambientali e Gestione del Territorio prot. 06/07/2021.0371522.U., avente ad oggetto

“Sollecito ad ottemperare alla comunicazione di avvio del procedimento precedentemente trasmessa alla vostra Società. Attività di laboratorio odontotecnico con sede in viale Abruzzi, 34-36-Milano”;

della comunicazione pec del Comune di Milano di trasmissione a Wisil Latoor s.r.l. in data 6 luglio 2021 degli atti di cui alle precedenti lett. i) - l) (doc. 16); di ogni ulteriore atto e/o comportamento preparatorio, antecedente, presupposto, successivo, conseguente, connesso e/o coordinato, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Milano;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 giugno 2022 il dott. Stefano Celeste Cozzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

La società Wisil Latoor s.r.l., odierna ricorrente, svolge attività di laboratorio di odontotecnica e tecnica ortodontica presso alcuni locali situati nei condomini di viale Abruzzi n. 34 e n. 36 nel Comune di Milano.

Per quanto interessa in questa sede, occorre rilevare che, in un vano cantina del Condominio situato al civico n. 34, la ricorrente ha installato un impianto di depurazione delle acque reflue industriali utilizzate per lo svolgimento della sua attività.

Con ordinanza in data 12 ottobre 2021, il Comune di Milano ha ordinato alla stessa società Wisil Latoor s.r.l. di realizzare, entro il termine di novanta giorni, un sistema di captazione delle emissioni gassose derivanti dal suddetto

impianto di depurazione, attualmente diffuse nel locale cantina, in modo da convogliarle all'esterno, oltre il colmo del tetto, tramite un condotto a sé stante ad uso esclusivo.

Contro questo provvedimento è principalmente diretto il ricorso in esame.

Si è costituito in giudizio, per resistere al ricorso, il Comune di Milano.

In prossimità dell'udienza di discussione del merito, le parti costituite hanno depositato memorie insistendo nelle loro conclusioni.

La causa è stata trattenuta in decisione in esito all'udienza pubblica del 14 giugno 2022.

Con il primo motivo di ricorso, viene dedotta la violazione dell'art. 272 del d.lgs. n. 152 del 2006. In particolare la ricorrente rileva che l'attività produttiva da essa svolta rientra tra quelle di cui all'elenco formato ai sensi del citato articolo 272 del d.lgs. n. 152 del 2006 riferito alle attività le cui emissioni sono state riconosciute dal legislatore scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico, e per le quali non è quindi prevista alcuna particolare prescrizione. Secondo la parte, quindi, l'ordinanza impugnata si porrebbe in contrasto con la norma appena citata in quanto le imporrebbe un obbligo non previsto né da questa né da altre disposizioni: neppure l'art. 2.5.11 del Regolamento comunale di igiene richiamato nel provvedimento sarebbe nella fattispecie applicabile posto che esso si riferirebbe esclusivamente alle emissioni in atmosfera derivanti da combustioni.

Con il secondo motivo di ricorso, l'interessata sostiene che l'atto impugnato, in quanto fondato sulla ritenuta sussistenza di una situazione di inquinamento ambientale pericolosa per la salute umana, avrebbe dovuto essere adottato con le forme dell'ordinanza contingibile e urgente emessa dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 del d.lgs. n. 267 del 2000. Lo stesso atto impugnato sarebbe dunque viziato per sviamento di potere ed incompetenza in quanto avente

natura di provvedimento ordinario ed in quanto emesso dal dirigente.

Con il terzo motivo, parte ricorrente sostiene che l'ordinanza impugnata sarebbe affetta dai vizi di difetto di istruttoria e difetto di motivazione. Rileva innanzitutto la parte che ARPA, nei sopralluoghi effettuati in data 14 e 18 febbraio 2020, ha tratto le proprie conclusioni basandosi esclusivamente sulle percezioni sensoriali degli ispettori senza eseguire campionamenti d'aria e senza avvalersi di specifiche apparecchiature tecniche, così violando la norma UNI EN 13275/2014. Secondo, la ricorrente non vi sarebbero dunque elementi oggettivi atti a dimostrare che le emissioni odorose siano provocate dal suo impianto di depurazione. La circostanza che la fonte delle emissioni olfattive sia stata individuata attraverso apprezzamenti soggettivi degli ispettori porterebbe poi ad escludere che, per questa parte, il verbale di accertamento costituisca atto avente fede privilegiata. Aggiunge l'interessata che la prova circa la fonte delle emissioni neppure potrebbe ricavarsi dall'avvenuta sottoscrizione dei verbali di accertamento da parte di un suo dipendente e da parte di un dipendente dalla società da essa incaricata per la manutenzione dell'impianto di climatizzazione, posto che tali soggetti, oltre a non essere suoi rappresentati, si sono appunto limitati alla sottoscrizione dei verbali senza dichiarare alcunché.

Con altra censura, contenuta nel terzo motivo di ricorso, la ricorrente deduce il vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità. La parte sostiene, in particolare, che dagli accertamenti effettuati da ARPA sarebbe emerso che le molestie olfattive sarebbero dovute al difetto di manutenzione dell'impianto di filtraggio a carboni attivi già installato. A suo parere, sarebbe stato pertanto sufficiente, al fine di porre rimedio alle problematiche riscontrate, ordinare la corretta manutenzione di tale impianto. L'ordine di realizzare una canna fumaria ad hoc sarebbe invece misura

eccessivamente ed inutilmente gravosa, perciò in contrasto con il principio di proporzionalità. Aggiunge la parte che l'Amministrazione avrebbe ommesso di valutare l'efficacia delle misure già adottate (incremento degli interventi di pulizia delle vaschette di decantazione e dei pozzetti di ispezione, raccolta del fango di risulta in appositi sacchi sigillati, stoccaggio di tali sacchi in contenitori ermetici) né avrebbe addotto valide ragioni per respingere la proposta di risoluzione delle problematiche da essa avanzata (esecuzione di una manutenzione straordinaria del filtro già installato e più frequente sostituzione dei carboni).

Infine, con l'ultima censura contenuta nel terzo motivo, parte ricorrente sostiene che il provvedimento impugnato sarebbe affetto dal vizio di difetto di istruttoria anche perché non sarebbe stata adeguatamente valutata la possibilità che le molestie olfattive riscontrate derivino da altre sorgenti e, in particolare, da due scarichi delle condotte condominiali (peraltro da essa neppure utilizzate) entrambi ostruiti in modo rudimentale, perciò potenzialmente idonei a rilasciare emissioni in atmosfera.

Ritiene il Collegio che tutte queste censure siano infondate per le ragioni di seguito esposte.

Come anticipato, con il provvedimento impugnato, il Comune di Milano ha ordinato alla ricorrente di realizzare una canna fumaria ad hoc finalizzata al convogliamento delle emissioni gassose prodotte dall'impianto da essa utilizzato di depurazione delle acque reflue.

Il provvedimento richiama il regolamento comunale di igiene adottato dall'Amministrazione ai sensi degli artt. 9 e 53 della legge regionale n. 64 del 1981.

L'art. 2.5.1 del citato regolamento comunale di igiene stabilisce che sono sottoposti alle norme di tale Regolamento, fra l'altro, gli impianti fissi e mobili

per uso industriale che diano luogo ad emissioni in grado di alterare le normali condizioni ambientali nonché tutte le altre fonti che diano luogo ad emissioni atmosferiche anche solo moleste.

Aggiunge l'art. 2.5.11 dello stesso regolamento che l'esercizio di qualsiasi attività che dia luogo, anche occasionalmente, ad emissioni in atmosfera deve avvenire con modalità e/o dispositivi atti ad evitare pericolo per la salute e molestia di ogni genere per il vicinato.

Come si vede, queste disposizioni contengono norme molto ampie che fanno riferimento, non solo alle sorgenti che immettono nell'ambiente sostanze inquinanti o dannose per la salute umana, ma anche a tutte quelle fonti di emissioni odorose in qualsiasi modo prodotte le quali, seppur non inquinanti o non pericolose per la salute, siano comunque moleste.

Ritiene pertanto il Collegio che non possano essere condivise le argomentazioni di parte ricorrente secondo cui le norme appena illustrate (e in particolare l'art. 2.5.11) sarebbero applicabili solo alle immissioni in atmosfera derivanti da combustione.

Quanto sopra porta inoltre a ritenere che l'obbligo, per chi immette emissioni in atmosfera, di adottare tutti gli accorgimenti necessari per evitare molestie al vicinato riguardi anche gli impianti non inquinanti o non pericolosi per la salute: le norme del regolamento di igiene, in altre parole, non intendono proteggere esclusivamente l'interesse ambientale, preso specificamente in considerazione dal d.lgs. n. 152 del 2006, ma anche l'interesse alla pacifica e civile convivenza. Ne discende che nessun rilievo ha la circostanza che l'attività esercitata dalla ricorrente sia inserita nell'elenco di cui all'Allegato IV alla Parte V del d.lgs. n. 152 del 2006, cui si applica l'art. 272, primo comma, dello stesso d.lgs. il quale si riferisce alle attività scarsamente rilevanti ai fini dell'inquinamento atmosferico per le quali non è prevista autorizzazione né

alcuna particolare prescrizione. L'art. 272, primo comma, del d.lgs. n. 152 del 2006 non impone particolari prescrizioni in quanto il suo obiettivo è quello di preservare l'ambiente ed in quanto, se questo è l'obiettivo, non vi è ragione di introdurre obblighi che riguardino attività non inquinanti; ciò non toglie tuttavia che prescrizioni possano essere dettate da altre norme per la tutela di interessi pubblici diversi quale quello volto appunto alla tutela della pacifica e civile convivenza turbata dalla produzione di emissioni (non inquinati ma) moleste per il vicinato. Le norme contenute nel regolamento comunale di igiene pongono, come detto, obblighi funzionali al perseguimento di tale interesse pubblico, e sono proprio queste norme ad essere state applicate nel caso concreto.

Si deve a questo punto osservare che, poiché il provvedimento impugnato è stato adottato in applicazione delle suindicate norme del regolamento comunale di igiene, ad esso correttamente non è stata attribuita natura di atto contingibile e urgente: il Comune, con tale provvedimento, non ha invero fatto fronte ad una situazione impreveduta adottando misure straordinarie non disciplinate dalla vigente normativa, ma è semplicemente intervenuto per porre rimedio ad una situazione di molestia olfattiva disciplinata dalle suddette norme regolamentari, esercitando quindi un potere, non già straordinario, ma ordinario. Ne consegue che altrettanto correttamente l'atto è stato adottato dal dirigente ai sensi dell'art. 107 del d.lgs. n. 267 del 2000.

Sono dunque infondate anche le censure dedotte dalla ricorrente con le quali si sostiene che l'Amministrazione avrebbe dovuto intervenire con ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco ai sensi degli artt. 50 e 54 dello stesso d.lgs. n. 267 del 2000.

Rimangono ora da esaminare le censure con le quali l'interessata deduce il vizio di eccesso di potere per difetto di istruttoria e di motivazione, nonché

per violazione del principio di proporzionalità.

A questo riguardo va osservato che, con i sopralluoghi effettuati in data 14 e 18 febbraio 2020, gli ispettori di ARPA hanno accertato che dai locali in cui è installato l'impianto di depurazione delle acque utilizzato dalla ricorrente provengono odori molesti.

L'interessata, come visto, sostiene che il mancato svolgimento di indagini condotte con metodo scientifico inficerebbe l'attendibilità dell'accertamento.

A questo proposito va però richiamato quanto illustrato in precedenza, e cioè che la funzione del provvedimento impugnato, e dunque dell'istruttoria ad esso prodromica, non è quella di protezione dell'ambiente e/o della salute umana, ma piuttosto quella di porre rimedio alle emissioni moleste idonee a turbare la pacifica e civile convivenza. Si deve pertanto ritenere che l'accertamento dei fatti effettuato mediante la percezione sensoriale degli ispettori sia idonea allo scopo posto che la molestia consiste appunto nella percezione, da parte del vicinato, di odori sgradevoli e che, per verificare tale circostanza, non sono necessarie indagini scientifiche.

Va poi considerato che parte ricorrente, nelle proprie difese, non smentisce specificamente la circostanza che il suo impianto di depurazione produca emissioni gassose moleste, tanto che riferisce di aver già realizzato, per porvi rimedio, un impianto di filtraggio a carboni attivi. Si rileva inoltre che la stessa ricorrente non ha prodotto alcun perizia né altro documento tecnico atto a dimostrare che le molestie olfattive di cui si discute sono prodotte da altre sorgenti o, più in generale, atto a dimostrare l'inattendibilità delle conclusioni cui è giunta ARPA; non può pertanto essere accolta la sua richiesta di effettuare verifica o consulenza tecnica d'ufficio posto che tali istituti processuali non possono supplire all'inerzia di parte nel produrre elementi di prova, ma costituiscono strumenti di ausilio per il giudice onde consentirgli di

acquisire le conoscenze tecniche necessarie per comprendere le prove già prodotte in giudizio dalle parti (cfr. T.A.R. Lombardia Milano, sez. IV, 8 giugno 2022, n. 1328; T.A.R. Emilia-Romagna Parma, sez. I, 23 dicembre 2019, n. 299; T.A.R. Campania Napoli, sez. VI, 28 novembre 2018, n. 6901).

Questa considerazione può essere svolta anche con riferimento alle motivazioni addotte da ARPA circa la non adeguatezza della soluzione tecnica già adottata (impianto di filtraggio a carboni attivi) e di quelle proposte dalla ricorrente atteso che, anche per questi aspetti, la parte si è limitata a confutare con le proprie argomentazioni le valutazioni tecniche compiute dall'autorità amministrativa senza portare alcun elemento di prova atto a dimostrane l'inattendibilità.

Non è quindi neppure condivisibile l'argomentazione secondo cui l'atto impugnato sarebbe inficiato dal vizio di eccesso di potere per violazione del principio di proporzionalità posto che, secondo la valutazione tecnica compiuta dall'Amministrazione (di cui, come detto, non è stata dimostrata l'inattendibilità), la realizzazione della canna fumaria costituisce unico rimedio realmente efficace. Peraltro, non è contestato che le problematiche cui l'atto impugnato vuole far fronte non sono insorte di recente, essendo ormai da diversi anni che il vicinato lamenta la presenza in loco di odori molesti, tanto che, come detto, parte ricorrente ammette di aver realizzato, al fine di porre rimedio alla situazione, un impianto di filtraggio a carboni attivi il quale però, considerato il persistere della problematica, non si è evidentemente rivelato risolutivo. Queste circostanze, seppur non decisive, confermano le valutazioni tecniche compiute dall'Amministrazione (le quali comunque, si ripete, non sono state smentite da specifica prova contraria).

Si deve pertanto ritenere che, in tale quadro, che l'istruttoria compiuta sia stata adeguatamente svolta e che il provvedimento impugnato abbia altrettanto

adeguatamente spiegato le ragioni per le quali si rende necessaria la realizzazione di una canna fumaria ad hoc.

Per tutte queste ragioni deve essere ribadita l'infondatezza delle censure in esame.

Il ricorso va pertanto respinto.

La particolarità della vicenda induce il Collegio a disporre la compensazione delle spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 14 giugno 2022 con l'intervento dei magistrati:

Italo Caso, Presidente

Stefano Celeste Cozzi, Consigliere, Estensore

Roberto Lombardi, Consigliere

L'ESTENSORE
Stefano Celeste Cozzi

IL PRESIDENTE
Italo Caso

IL SEGRETARIO